

MODULARIO
INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Ufficio I° - Affari Generali e Giuridici

Data prot.: 27-05-2010

Roma, 24 maggio 2010

Protocollo: 9373

Classifica: 500.B1/AGC.8E

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
- Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza
- Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

ALLA DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio Affari Generali e Giuridici

ROMA

e.p.c.:

ALL'ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI DI
SPOLETO
ALL'ISTITUTO PER ISPETTORI DI
NETTUNO
ALLE SCUOLE ALLIEVI AGENTI DI
ALESSANDRIA - BRESCIA-CAMPOBASSO
- CASERTA - PESCHIERA - PIACENZA -
TRIESTE - VIBO VALENTIA

OGGETTO : Stato giuridico degli Allievi Agenti frequentatori dei corsi di formazione. - Richiesta parere -

Di seguito a precorsa corrispondenza con gli Uffici in indirizzo, avente ad oggetto la questione del riconoscimento agli allievi agenti ed agli agenti in prova dei diritti spettanti all'agente in servizio, si fa presente che alcuni Direttori di Scuole, cui la presente è diretta per conoscenza, hanno sollecitato a questa Direzione Centrale un chiarimento risolutivo in materia. Nello specifico è stato chiesto di conoscere se possano estendersi i diritti sindacali di cui agli artt. 82 e 83 della legge 121/81, il congedo ordinario, il congedo straordinario, l'aspettativa, le agevolazioni per motivo di studio e i permessi legge di cui alla

MODULARIO
INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Ufficio I° - Affari Generali e Giuridici

- 2 -

legge 937/1977, le assenze facoltative per maternità-paternità, i congedi parentali, i diritti legati alla legge 104/92 e la retribuzione per servizio straordinario.

Al riguardo si fa presente che lo status giuridico dei frequentatori dei corsi di formazione per Allievi Agenti è diverso da quello degli Agenti di ruolo e diverse sono le norme cui deve farsi riferimento. In particolare, mentre lo status degli Allievi Agenti è regolato in via transitoria dall'art. 48 della legge 121/81 e dal D.M. 9 marzo 1983 riguardante il Regolamento degli Istituti di Istruzione, quello degli agenti di ruolo è disciplinato dal D.P.R. n.335 del 24 aprile 1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di servizio di cui al D.P.R. n.782 del 28 ottobre 1985 e dal Regolamento di disciplina di cui al D.P.R. n.737 del 25 ottobre 1981.

Va precisato che la richiamata normativa transitoria per gli Allievi Agenti resta in vigore fino a quando non verrà emanato il Regolamento del Ministro dell'Interno recante le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica dei corsi di accesso alle qualifiche iniziali dei vari ruoli, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, così come previsto al 6° comma dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 53 del 28 febbraio 2001 contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato".

Nella fase transitoria, quindi, il corso per Allievi Agenti ha la durata di dodici mesi, suddiviso in due semestri, durante i quali viene sviluppato un programma teorico-pratico, predisposto da questa Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione e realizzato interamente nell'ambito della scuola di appartenenza. Con riguardo allo status giuridico nel primo semestre i frequentatori rivestono la qualifica di Allievi Agenti e al termine dello stesso, dopo aver ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, sono nominati Agenti in prova ed ammessi al secondo semestre di approfondimento che continua con la prosecuzione del corso nello stesso Istituto di formazione. Gli Agenti in prova non svolgono il periodo di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato, che dovrà essere disciplinato, come già detto, dal nuovo Regolamento del Ministro dell'Interno.

Allo stato della legislazione vigente e nelle more dell'adozione del più volte richiamato regolamento, il D.M. 9 marzo 1983 prevede per i frequentatori dei corsi, di alloggiare nell'Istituto di Istruzione, di servirsi della mensa comune e di usufruire del congedo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Ufficio I° - Affari Generali e Giuridici

- 3 -



ordinario soltanto durante i periodi nei quali è sospesa l'attività didattica. Devono altresì rispettare una particolare disciplina e conseguire determinati risultati secondo criteri ben definiti, con la previsione delle dimissioni dal corso in caso di inosservanza. Viceversa non viene contemplato dal citato D.M. il riconoscimento all'agente in prova degli stessi diritti spettanti agli appartenenti della Polizia di Stato in servizio di ruolo perché tutte le norme ivi contenute sono finalizzate soltanto al raggiungimento degli obiettivi formativi e al perfezionamento delle condizioni necessarie per la nomina ad Agente della Polizia di Stato con la conseguente immissione in ruolo.

Giova ricordare che per gli impiegati civili dello Stato è prevista l'immissione in ruolo ed il connotato riconoscimento di tutti i diritti soltanto dopo il superamento del periodo di prova. Sul tema la Cassazione ha anche precisato che *"il periodo di prova nelle amministrazioni pubbliche è obbligatorio e le assunzioni sono assoggettate all'esito positivo dello stesso"*¹. Ne deriva che il riconoscimento dei diritti richiesti per l'Agente in prova potrà avvenire soltanto dopo il superamento del corso e cioè solo dopo che si sia perfezionato e consolidato il rapporto di lavoro.

Consegue, quindi, che quando la legge riconosce diritti e prerogative agli appartenenti alla Polizia di Stato, come ad esempio nel caso previsto dall'art. 82 della legge 121/81, con riguardo al *"diritto di associarsi in sindacati"*, il riconoscimento deve intendersi riferito al personale in servizio di ruolo.

La correttezza di tale assunto trova implicita conferma nel fatto che allorché il legislatore ha inteso estendere specifici diritti o tutelare situazioni particolari riguardanti i frequentatori dei corsi lo ha fatto con adeguate espresse disposizioni, come - ad esempio - è il caso del riconoscimento di infermità contratte a causa di esercitazioni pratiche e per la maternità (art. 49, comma 1 n. 5 e comma 2 della legge 121/81), mentre per altri istituti, come ad esempio il congedo straordinario provvede il vigente Regolamento degli Istituti di istruzione.

A tal riguardo, infatti, l'art. 22 del citato Regolamento contempla la possibilità di *"usufruire, durante il corso, di permessi, concessi dal Direttore dell'Istituto, per gli stessi motivi per cui è consentito al personale della Polizia di Stato di fruire del congedo straordinario"*.

¹ Cfr. sentenza n. 21586 del 13.8.2008 Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro

MODULARIO
INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Ufficio I° - Affari Generali e Giuridici

-4-

Dunque, lo status dell'agente in prova presenta delle peculiarità rispetto a quello dell'agente in servizio, derivanti proprio dall'esigenza di portare a termine un programma formativo entro e non oltre un termine prestabilito. Si tratta di una condizione transitoria e di breve durata, che non può confrontarsi con lo status giuridico dell'agente in servizio, con la conseguenza che non possono trovare applicazione, per analogia, disposizioni vigenti per il personale di ruolo.

In relazione a quanto precede si ritiene, quindi, che non possono essere riconosciuti né all'Allievo né all'Agente in prova i diritti in questione, almeno fino a quando il periodo di prova è svolto presso l'istituto di istruzione al quale il vincitore del relativo concorso è stato avviato per la frequenza del corso di formazione.

Nei termini suesposti è il parere della scrivente Direzione Centrale ed al fine di esprimere il definitivo avviso del Dipartimento della P.S., si resta in attesa di conoscere l'autorevole qualificato avviso di codesti Uffici.



IL DIRETTORE CENTRALE
M. Madalena

DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE